

Tribunale di Torino
SEZIONE LAVORO

RGL n. 697 /2023

La giudice rilevato che:

l'art. 127 ter cpc prevede che "L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.";

la disposizione non appare compatibile con il processo del lavoro, considerato che:

le udienze suscettibili di sostituzione con il deposito di note scritte sono esclusivamente quelle destinate alla formulazione delle "sole istanze e conclusioni" (come testualmente previsto dalla legge), e quindi udienze estranee al modello processuale regolato dagli artt. 420 e seguenti cpc; la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte non può essere disposta con il decreto di fissazione dell'udienza, altrimenti il convenuto non potrebbe opporsi nel termine previsto; la sostituzione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. disposta successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto, comporterebbe il differimento di almeno 15 giorni dell'udienza originariamente fissata, poiché in mancanza di particolari ragioni di urgenza (che il giudice deve menzionare nel provvedimento) il termine per il deposito delle note scritte non può essere inferiore a 15 giorni; l'art. 420 cpc prevede la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero e l'esperimento del tentativo di conciliazione, attività che non sarebbe possibile compiere; la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte



comporta che la sentenza sia pronunciata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note stesse, e ciò impedisce la necessaria continuità temporale tra la discussione orale e la decisione della causa prevista dall'art. 429 co. 1° cpc, caratteristica fondamentale del processo del lavoro;

PQM

respinge l'istanza formulata da parte ricorrente di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.

Si comunichi.

Torino, 15 marzo 2023.

LA GIUDICE

Silvana Cirvilleri

